

Fax simile convenzione con GSE

CONVENZIONE PER IL RITIRO DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'ARTICOLO 13, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 387/03 E ALL'ARTICOLO 16 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 18 DICEMBRE 2008

NUMERO ISTANZA TO

Con la presente Convenzione

il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., con sede in viale Pilsudski, 92, 00197 Roma, capitale sociale di € 26.000.000,00, interamente versato, iscritta al n. 97487/99 del Registro delle Imprese di Roma, CF e Partita IVA 05754381001, nella persona dell'Ing. Gerardo Montanino nella qualità di Direttore della Direzione Operativa del GSE, nel seguito denominato brevemente “**GSE**”

e

Per le persone fisiche:

il/la sottoscritto/a nato/a a, il
....., residente a, in via, comune di
....., partita IVA, codice fiscale, in seguito denominato/a per
brevità “**Produttore**”

Per le persone giuridiche/soggetto pubblico/un condominio di unità abitative e/o di edifici:

..... con sede in, Codice fiscale, Partita IVA
....., rappresentata da, nato a, il, nella qualità di
....., nel seguito denominata per brevità “**Produttore**”

nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati la Parte o le Parti,

premessi che

- l'articolo 2, commi da 143 a 157, della legge n. 244/07, definisce misure incentivanti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tra le quali rientra la cosiddetta tariffa fissa onnicomprensiva ai fini dell'incentivazione dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti eolici di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW e dagli impianti alimentati da altre fonti rinnovabili, con esclusione della fonte solare, di potenza nominale media annua fino a 1 MW, purché entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento totale o parziale, o riattivazione, in data successiva al 31 dicembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 dicembre 2008 ha stabilito le direttive per l'attuazione di quanto disposto dai commi da 143 a 149, tra cui rientrano le disposizioni relative alle tariffe fisse onnicomprensive, all'articolo 2, comma 150, della legge n. 244/07;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03), all'articolo 13, commi 3 e 4, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato;
- l'Autorità, con propria delibera n. 280/07 come successivamente modificata e integrata, ha definito le modalità e le condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 387/03 e dell'art. 1, comma 41 della legge n. 239/04;

- l'Autorità con propria delibera ARG/elt n. 1/09, ha dato attuazione all'articolo 2, comma 153, della legge n. 244/07 e dell'articolo 20 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, in materia di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tramite la tariffa fissa onnicomprensiva;
- l'Allegato A alla delibera ARG/elt n. 1/09 (di seguito delibera AEEG n. 1/09) prevede il ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica ammessa al trattamento incentivante di cui all'articolo 2, comma 145 della legge n. 244/07;
- l'articolo 3, comma 2, della delibera AEEG n. 1/09 prevede che il GSE stipuli con il Produttore una Convenzione per la regolazione economica del ritiro dell'energia elettrica a tariffa fissa onnicomprensiva, ivi incluse le tempistiche di pagamento, sulla base delle disposizioni di cui alla medesima delibera;
- l'ottenimento della qualifica IAFR secondo le modalità di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 è condizione necessaria per la stipula della Convenzione;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della delibera AEEG n. 1/09 la Convenzione per la regolazione economica del ritiro dell'energia elettrica sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell'energia elettrica immessa e all'accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in immissione;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della delibera AEEG n. 1/09 il Produttore che intende avvalersi del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva è tenuto a richiedere al GSE, per ogni impianto sotteso al medesimo punto di connessione con la rete, il ritiro dell'intera quantità di energia elettrica prodotta e immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi; l'energia elettrica ritirata dal GSE viene regolata secondo i criteri previsti all'articolo 4 della delibera AEEG n. 1/09;
- l'articolo 3, comma 5, della delibera AEEG n. 1/09 prevede che il GSE predisponga un apposito portale informatico per lo scambio di informazioni tra Produttori e GSE e la gestione operativa del ritiro a tariffa onnicomprensiva;
- il Produttore esercisce l'impianto [*tipologia impiantistica*] alimentato da [*fonte primaria*] denominato, ubicato nel Comune di, di potenza installata pari a kW e a kVA, e che tale impianto si configura come [*programmabile/non programmabile*] ai sensi della delibera AEEG n. 111/06;
- l'impianto ha ottenuto la qualifica IAFR n., secondo le modalità di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008;
- la qualifica IAFR n. si riferisce alla categoria di intervento (impianti nuovi/rifacimenti parziali/rifacimenti parziali onerosi/rifacimenti totali/potenziamenti/riattivazione) e la fonte rinnovabile utilizzata è (eolica, solare, tabella 3 art. 2 comma 145 legge n. 244/07);
- nell'ambito della domanda di qualifica di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, ovvero nel corso del periodo di incentivazione alle condizioni previste dall'articolo 3, comma 6 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, il produttore ha optato per il riconoscimento della tariffa onnicomprensiva;
- l'impianto ha effettuato il primo parallelo con la rete elettrica in data gg/mm/aaaa e dal gg/mm/aaaa decorre l'esercizio commerciale;

convengono e stipulano quanto segue:

le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto la regolazione delle condizioni tecnico-economiche del ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica prodotta e immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi da impianti ammessi al trattamento incentivante di cui all'articolo 2, comma 145, della legge n. 244/07, nonché delle condizioni economiche relative al servizio di trasporto e di dispacciamento in immissione, ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 e della delibera AEEG n.1/09.

Articolo 2

Consegna dell'energia elettrica al GSE

L'energia elettrica oggetto della presente Convenzione è l'energia elettrica di cui al comma 1.1, lettere d) ed e), della delibera AEEG n. 1/09, determinata dal GSE, in via presuntiva, nell'ambito della valutazione della domanda di qualifica IAFR ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e dell'articolo 19, commi 1 e 4 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008. Tale energia elettrica si considera consegnata al GSE in corrispondenza del punto di connessione con la rete elettrica di competenza di *[denominazione del gestore di rete]*, sito nel Comune di alla tensione nominale di kV. Eventuali violazioni del regolamento d'esercizio da parte del produttore saranno ritenute di esclusiva responsabilità del medesimo produttore.

Eventuali quantitativi di energia prelevata dalla rete, sono oggetto di separati accordi commerciali non intercorrenti con il GSE e non regolati dalla presente Convenzione.

Articolo 3

Obblighi dei produttori

Il Produttore, che ha presentato istanza al GSE per il ritiro dell'energia prodotta dall'impianto di cui in premessa e che si è registrato sul portale informatico predisposto dal GSE ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della delibera AEEG n. 1/09, si impegna a utilizzare le apposite applicazioni e le procedure informatiche predisposte dal GSE secondo le modalità e condizioni previste nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF) emesse, aggiornate e pubblicate dal GSE sul proprio sito internet (www.gse.it), ai fini della remunerazione dell'energia e della fatturazione e/o corresponsione dei corrispettivi di cui ai successivi articoli 4, 5 e 6.

Le DTF disciplinano le modalità tecnico-operative: a) di comunicazione dei dati inerenti agli impianti; b) di comunicazione dei dati commerciali compresi quelli propedeutici alla fatturazione; c) di fatturazione e pagamento.

La presente Convenzione non esenta il Produttore dal rispetto degli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente in materia di connessione, accesso alla rete e misura dell'energia elettrica immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli obblighi derivanti dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete pubblicato da Terna Spa ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004.

Il produttore può comunicare al GSE, tramite il portale informatico, il programma di immissione riferito a ciascuna ora dell'anno.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b4) della delibera AEEG n.01/09, il GSE applica all'energia elettrica non incentivata come definita all'articolo 1, comma 1,1, lettera e), della medesima delibera, il corrispettivo di cui all'articolo 8 della delibera AEEG n. 280/07.

Articolo 4

Prezzi di ritiro dell'energia

Relativamente all'energia elettrica incentivata di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) della delibera AEEG n. 1/09 il GSE riconosce al Produttore i prezzi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della delibera AEEG n. 1/09.

Relativamente all'energia elettrica non incentivata di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) della delibera AEEG n. 1/09 il GSE riconosce al Produttore i prezzi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b1) della delibera AEEG n. 1/09.

Nel caso in cui l'energia elettrica incentivata sia minore dell'energia elettrica immessa in rete il GSE applica i meccanismi di acconto e conguaglio secondo quanto disciplinato nell'ambito delle DTF.

Articolo 5

Altri corrispettivi correlati al ritiro dell'energia non incentivata

[per impianti non programmabili di potenza attiva nominale non superiore a 50 kW]

Relativamente all'energia elettrica non incentivata di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) della delibera AEEG n. 1/09, il GSE regola con il Produttore i corrispettivi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b2) e b5) di cui alla delibera AEEG n. 1/09.

[per impianti programmabili di potenza attiva nominale non superiore a 50 kW]

Relativamente all'energia elettrica non incentivata di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) della delibera AEEG n. 1/09, il GSE regola con il Produttore i corrispettivi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b2), b4) e b5) di cui alla delibera AEEG n. 1/09.

[per impianti non programmabili di potenza attiva nominale superiore a 50 kW]

Relativamente all'energia elettrica non incentivata di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) della delibera AEEG n. 1/09, il GSE regola con il Produttore i corrispettivi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b2), b3), e b5) di cui alla delibera AEEG n. 1/09.

[per impianti programmabili di potenza attiva nominale superiore a 50 kW]

Relativamente all'energia elettrica non incentivata di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) della delibera AEEG n. 1/09, il GSE regola con il Produttore i corrispettivi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b2), b3), b4) e b5) di cui alla delibera AEEG n. 1/09.

Articolo 6

Misura dell'energia

Il responsabile dell'installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura (di seguito, "responsabile della AdM" e AdM) e il responsabile della raccolta, validazione e registrazione delle misure (di seguito "responsabile della misura"), sono definiti dalle vigenti disposizioni adottate dall'Autorità in materia di misura dell'energia elettrica.

Ai fini della remunerazione dell'energia e della regolazione dei corrispettivi di cui agli articoli 4 e 5 il GSE utilizza le misure rese disponibili dal soggetto responsabile del servizio di raccolta, validazione e registrazione della misura, così come previsto all'articolo 9, comma 1, della delibera AEEG n. 1/09.

In presenza di più impianti caratterizzati da un unico punto di connessione alla rete per i quali non sia possibile misurare separatamente le quantità di energia elettrica immessa in rete da ciascun impianto, l'attribuzione ai singoli impianti dell'energia elettrica complessivamente immessa viene effettuata dal GSE secondo un criterio di proporzionalità alle quantità di energia elettrica lorda prodotta da ogni impianto. A tal fine si applica quanto previsto dalla delibera AEEG n. 88/07 come successivamente integrata e modificata.

In presenza di AdM nella responsabilità del Produttore acquisibili dal sistema di telegestione del GSE, il medesimo è tenuto a trasmettere al medesimo GSE tutte le informazioni necessarie alla acquisizione per via telematica ("telelettura") delle misure rilevate dalle AdM.

Articolo 7

Documentazione e obblighi informativi

Il Produttore si impegna a fornire tempestiva comunicazione, in forma scritta, al GSE, di qualsiasi variazione relativa all'impianto, alla connessione alla rete, alle apparecchiature di misura e di qualsiasi ulteriore

elemento necessario alla corretta determinazione della remunerazione dell'energia e della regolazione dei corrispettivi di cui agli articoli 4 e 5 della presente Convenzione.

Nel caso di impianti di potenza installata superiore a 20 kW il Produttore trasmette su richiesta del GSE, copia delle dichiarazioni di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio tecnico di finanza riferite ad uno o più anni precedenti.

Articolo 8

Fatturazione

E' oggetto di "fatturazione attiva" da parte del Produttore la valorizzazione dell'energia elettrica di cui al precedente articolo 4 e, laddove prevista, dei corrispettivi di cui all'articolo 5.

La periodicità di fatturazione delle partite economiche relative a tutti i corrispettivi succitati è mensile. Qualora le Parti lo ritengano opportuno potranno concordare una soglia minima per poter procedere a fatturazione.

Ai fini della fatturazione dell'energia e dei corrispettivi di cui agli articoli 4 e 5 della presente Convenzione, il GSE, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di competenza del ritiro – fatto salvo il caso di mancata comunicazione delle misure di cui all'articolo 9, comma 1 della delibera AEEG n. 1/09, da parte del soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure – rende disponibili al Produttore, sul portale informatico e secondo le modalità operative riportate nelle DTF, i dati inerenti la valorizzazione commerciale delle partite.

Nel caso sopra richiamato di mancata comunicazione delle misure di cui all'articolo 9, comma 1 della delibera AEEG n. 1/09, il GSE si impegna a inviare un sollecito al soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure tenendone informato il Produttore.

Solo a seguito dell'accettazione delle partite commerciali sopraindicate, operata dal Produttore per mezzo del portale informatico, è possibile avviare il processo di fatturazione. In particolare il GSE pubblica sul portale informatico un progetto di fattura basato sulle partite commerciali accettate dal Produttore. Il Produttore deve completare il suddetto progetto di fattura, inserendo la "data" e il "numero fattura" che vuole assegnare al documento affinché diventi una sua fattura.

La fatturazione dei corrispettivi di cui agli articoli 4 e 5 deve essere effettuata entro il 10° giorno calendariale del secondo mese successivo a quello di competenza del ritiro, secondo le modalità operative riportate nelle DTF.

Le fatture emesse dalle Parti con modalità diverse da quelle precedentemente descritte e dettagliatamente regolate nelle DTF, non saranno accettate dalla controparte.

Il termine di scadenza delle fatture ("Data di pagamento") emesse dalle parti relativamente ai corrispettivi di cui agli articoli 4 e 5 è fissato al 20° giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza e comunque non oltre l'ultimo giorno lavorativo del medesimo mese (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma). Tale termine è subordinato all'emissione delle fatture entro il 10° giorno calendariale del secondo mese successivo a quello di competenza; diversamente la scadenza sarà posticipata al 20° giorno lavorativo del mese successivo rispetto alla data di invio delle fatture e comunque non oltre l'ultimo giorno lavorativo del medesimo mese (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma).

Articolo 9

Pagamenti

Ai fini della regolazione dei pagamenti, il GSE effettua la liquidazione della posizione finanziaria secondo le modalità tecnico operative riportate nelle DTF. Il GSE determina la posizione finanziaria netta, creditrice o debitrice, comprensiva dell'IVA, sulla base delle risultanze delle fatture emesse relativamente alla presente Convenzione, ricevute e in scadenza, e la rappresenta sul portale informatico almeno 5 giorni prima della "Data di pagamento".

In particolare alla data di scadenza (Data di pagamento), il saldo risultante sarà oggetto di:

- a. pagamento da parte del GSE, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore del produttore sul conto corrente bancario indicato dal Produttore nella “scheda dati anagrafici” dallo stesso compilata;
- b. pagamento da parte del Produttore, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore del GSE sul conto corrente bancario indicato dal GSE nel corpo delle proprie fatture.

Articolo 10

Ritardato pagamento

Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale, sono dovuti sugli importi fatturati, interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso Euribor ad un mese (base 365), maggiorato di 2 punti percentuali.

La quotazione dell'Euribor con divisore 365, per valuta la Data di Pagamento, potrà essere rilevata dal circuito della Reuters Italia SpA – Milano (attualmente alla pagina <<ATICFOREX06>>) il secondo giorno lavorativo bancario antecedente detta Data di Pagamento.

In caso di mancata disponibilità della quotazione dell'Euribor nel modo sopra indicato, la stessa, sempre per valuta la Data di Pagamento, sarà rilevata da altre fonti di equipollente ufficialità (esempio: <<Il Sole 24 Ore>>).

In caso di mancata disponibilità dell'Euribor, gli interessi moratori saranno calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 c.c., maggiorato di 2 punti percentuali.

Qualora l'interesse di mora come sopra determinato, superasse il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 (“Disposizioni in materia di usura”) e successive modifiche ed interazioni, l'interesse di mora sarà calcolato al tasso corrispondente a tale limite massimo.

Articolo 11

Cessione dei crediti

Il GSE provvederà ad adempiere la propria obbligazione di pagamento dei crediti verso il cessionario dei medesimi subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

- (a) che la cessione dei crediti abbia ad oggetto la totalità dei crediti residui vantati dal cedente nei confronti del GSE;
- (b) che i crediti vengano ceduti ad un unico cessionario;
- (c) che l'atto di cessione dei crediti:
 - (i) sia stipulato in data successiva alla sottoscrizione della presente convenzione;
 - (ii) sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto, per il resto, non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
 - (iii) abbia la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, e venga notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 - (iv) riporti in allegato la presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale dell'accordo di cessione;
 - (v) in occasione della notifica al GSE, sia accompagnato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del cedente – come previsto dall'art.23 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – affinché il GSE possa procedere ad una verifica in capo al cedente, per assolvere alle finalità indicate dall'art. 48 – *bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche al momento della notifica della cessione;
- (d) che la verifica di cui al precedente punto c (v) dia esito positivo (ovvero che non vi siano inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali);

- (e) che la cessione dei crediti sia espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al cedente ed al cessionario.

L'accettazione della cessione dei crediti non pregiudica la facoltà di GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

L'eventuale retrocessione dell'intero credito residuo all'originario cedente dovrà:

- (a.1) avvenire nella stessa forma con la quale è stato stipulato l'atto di cessione dei crediti, vale a dire
- (i) con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio; e
 - (ii) utilizzando esclusivamente il modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
- (b.1) essere sottoscritta da entrambe le parti;
- (c.1) essere notificata al GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente anche l'indicazione delle coordinate del nuovo conto corrente bancario sul quale effettuare i pagamenti dei crediti;
- (d.1) essere espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata ad entrambe le parti.

Anche in caso di retrocessione dei crediti residui, il GSE si riserva la facoltà di opporre all'originario cedente la compensazione che avrebbe potuto opporre al cessionario.

Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo alla accettazione della retrocessione dei crediti. alcuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE nei confronti dell'originario cedente e del cessionario nel caso di mancata, errata e/o ritardata notifica dell'atto di retrocessione dei crediti.

Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi del presente articolo trovano applicazione anche in ipotesi di successiva cessione operata dal cessionario dei crediti a beneficio di terzi con l'esclusione del punto c (ii) e a.1 (ii).

Le condizioni di cui al primo capoverso, ad eccezione di quanto previsto al punto c (ii), e al terzo capoverso, ad eccezione di quanto previsto al punto a.1 (ii), del presente articolo trovano applicazione anche in ipotesi di:

- (a.2) conferimento a terzi del mandato all'incasso (revocabile/irrevocabile) dei crediti;
- (b.2) dazione in pegno dei crediti.

Articolo 12

Comunicazioni

Le Parti si impegnano a comunicare alla controparte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ogni eventuale variazione dei propri dati anagrafici o particolari regimi fiscali ai fini IVA. Nel caso di comunicazioni di variazione delle coordinate bancarie di domiciliazione dei pagamenti, la variazione sarà resa operativa da ciascuna parte nel secondo mese successivo al mese di ricevimento della comunicazione stessa. Farà fede in questo caso la data riportata nell'avviso di ricevimento. Il GSE non potrà essere considerato responsabile in caso di mancate, errate e/o ritardate comunicazioni di cui sopra da parte del Produttore.

Articolo 13

Verifiche e controlli

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 7 della delibera AEEG n. 1/09, il GSE si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli anche mediante sopralluoghi sull'impianto oggetto della presente Convenzione, direttamente o tramite terzi dallo stesso debitamente autorizzati, al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi. Il GSE comunicherà al Produttore la data di effettuazione del sopralluogo sull'impianto. Nel corso delle attività di verifica mediante sopralluoghi il Produttore potrà

avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale il Produttore dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo e i riferimenti per eventuali comunicazioni. Nell'ambito delle verifiche mediante sopralluoghi i soggetti responsabili degli impianti sono obbligati ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente.

Ai sensi del DM 18/12/2008 l'esecuzione di interventi di potenziamento o rifacimento su impianti che beneficiano della tariffa fissa onnicomprensiva, a seguito dei quali il limite di potenza nominale media annua risulti superato, comporta la decadenza dal diritto alla tariffa fissa onnicomprensiva e la risoluzione di diritto della presente Convenzione.

L'eventuale esito negativo delle verifiche, sia documentali sia effettuate mediante sopralluoghi, comporta la decadenza dal regime di tariffa fissa onnicomprensiva, la risoluzione di diritto della presente Convenzione e la restituzione da parte del produttore di quanto indebitamente percepito maggiorato degli interessi legali. Ogni eventuale situazione anomala riscontrata in sede di verifica viene segnalata all'Autorità per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 14

Decorrenza e durata della Convenzione

Ai fini del ritiro dell'energia elettrica da parte del GSE la presente Convenzione decorre dal .../.../... .

Il periodo di incentivazione decorre dal .../.../..., corrispondente alla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto di cui all'articolo 2, comma n) del decreto ministeriale 18 dicembre 2008.

La scadenza della presente Convenzione è fissata al .../.../... [non oltre la data di termine dell'incentivazione], fermo restando quanto previsto all'articolo 16, commi 5 e 6 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008.

Articolo 15

Risoluzione della Convenzione

La presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti nei casi previsti all'articolo 12 e qualora il Produttore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dall'art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni.

Il GSE si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora, nel medesimo punto di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi, venisse connesso un nuovo impianto di produzione di energia elettrica per il quale non può essere applicato il ritiro dedicato; la Convenzione potrà essere riattivata a condizione che sia realizzata una connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi ad esso dedicata, in caso contrario, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b) della delibera AEEG n. 01/09, è facoltà del GSE di risolvere il contratto .

Il GSE si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, in tutti i casi di inadempienza, da parte del Produttore, agli obblighi previsti dal presente contratto.

Il Produttore ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento della sua vigenza previo invio di disdetta a mezzo raccomandata almeno 60 giorni prima dalla data dalla quale si intende recedere. La disdetta della Convenzione da parte del produttore comporta la decadenza dal diritto alla tariffa onnicomprensiva.

Articolo 16

Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione e degli atti dalla stessa richiamati che non possa essere risolta in via bonaria, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 17

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti faranno espresso rinvio alla disposizioni di cui alla delibera AEEG 1/09, alle norme in materia di connessioni di impianti alla rete e di misura dell'energia elettrica e, qualora applicabili, alle disposizioni del codice civile. Si intendono automaticamente applicate alla presente Convenzione eventuali modifiche dovute a successivi mutamenti ed aggiornamenti del quadro normativo di riferimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, li

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

Gerardo Montanino

Il Produttore

Il Produttore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le sopraesposte clausole e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli:

articolo 2 “Consegna dell'energia elettrica al GSE”, articolo 3 “Obblighi dei produttori”, articolo 4 “Prezzi di ritiro dell'energia”, articolo 5 “Altri corrispettivi correlati al ritiro dell'energia non incentivata”, articolo 6 “Misura dell'energia”, articolo 7 “Documentazione e obblighi informativi”, articolo 8 “Fatturazione”, articolo 9 “Pagamenti”, articolo 10 “Ritardato pagamento”, articolo 11 “Cessione dei crediti”, articolo 12 “Comunicazioni”, articolo 13 “Verifiche e controlli”, articolo 14 “Decorrenza e durata della Convenzione”, articolo 15 “Risoluzione della Convenzione”, articolo 16 “Foro competente”, articolo 17 “Rinvio”.

Il Produttore

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03

Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale in viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, nella persona del legale rappresentante pro tempore, il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Operativa del GSE pro tempore .

A tale riguardo si informa che l'acquisizione dei dati richiesti è il presupposto indispensabile per l'instaurazione del rapporto contrattuale finalizzato all'erogazione dell'incentivo con Tariffa Onnicomprensiva con il GSE e per la successiva gestione del rapporto stesso.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie al suddetto scopo e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.

Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni – anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale del GSE e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio.

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/03

Il soggetto interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha altresì il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

I diritti di cui all'articolo 7 possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità, anche per il tramite di un incaricato, al titolare o al responsabile del trattamento dei dati, domiciliato per la carica presso il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. con sede in viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197, Roma.